

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ ED ENTI ESTERNI PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (ai sensi della L. 163/2021 e dei D.Interm. 567 e 564 del 2022) N. _____

TRA

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo codice fiscale 82002850418, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Giorgio Calcagnini, nato a Urbino (PU) il 30/09/1956, per la sua carica domiciliato in Urbino, Via Saffi, 2 di seguito definita "Università" o "soggetto promotore"

E

L'Ente/azienda Comune di Capannori, codice fiscale 00170780464, rappresentato dal legale rappresentante Emanuele Pasquini (Dirigente Settore Servizi alla Persona), nato a Lucca, il 01/02/1972, per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ente/azienda, Capannori CAP 55012 Provincia LU Via Piazza Aldo Moro 1 - di seguito definito "soggetto ospitante"

VISTI

la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;

il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

PRESO ATTO

della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;

della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;

delle Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi; del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;

delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal Gruppo di Lavoro Ordine degli Psicologi e Conferenza della Psicologia Accademica, in data 24/10/2022, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Secondo l'Art. 2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo/a anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione- riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- alla valutazione del caso;
- all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- alla redazione di un report;
- alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- allo stabilire adeguate relazioni con le colleghe e i colleghi;
- alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 - Caratteristiche del Tirocinio Pratico Valutativo

Per garantire requisiti di qualità, il TPV deve presentare le seguenti caratteristiche:

Durata:

Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per il numero minimo di CFU previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dei Regolamenti didattici dei corsi studio rispettivamente di I livello (corso di laurea triennale) e di II livello (corso di laurea magistrale), da svolgere anche per frazioni di esse, presso soggetti ospitanti esterni convenzionati.

La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo predisposto e condiviso con il soggetto ospitante e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere.

Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Contenuti e obiettivi delle attività del TPV

Il TPV è svolto in accordo con le finalità perseguite dal soggetto ospitante, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà effettuato nonché ai regolamenti generali del soggetto ospitante e a quanto indicato nell'allegato "Linee di indirizzo sui Tirocini Professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione".

Il TPV dovrà, inoltre, essere svolto in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni delle/dei tutor in accordo con le/i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di TPV è effettuata individualmente sotto la guida di una psicologa o uno psicologo iscritti alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor", le cui caratteristiche e funzioni sono specificate nel successivo art.5.

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale rimane obbligatoria anche per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, è necessario tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di TPV, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 3 - Requisiti e obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante dichiara di possedere i seguenti requisiti, necessari per il convenzionamento per il TPV:

presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/azienda o da un suo specifico settore;

- possibilità per la/il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;
- i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con il soggetto ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratrici, collaboratori o consulenti, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e che siano iscritte/i all'Albo da almeno tre anni;
- laddove all'interno del soggetto ospitante sia presente più di una psicologa o psicologo tutor, una di queste figure potrà assumere la funzione di coordinamento dei tirocini di Psicologia.

Il Soggetto Ospitante si impegna ad informare l'Università circa eventuali variazioni sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione, in merito ai requisiti di cui al presente articolo.

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia all'estero, lo stesso si impegna a rispettare le normative vigenti in Italia e i criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di tutor iscritti all'Albo.

Il soggetto ospitante si impegna, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco delle/dei tutor disponibili, accertandosi che non venga superato il numero massimo di assegnazione di cinque tirocinanti.

Il soggetto ospitante non può utilizzare tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratrici e collaboratori e non considera l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di TPV non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per la/il tirocinante.

Il soggetto ospitante si impegna, inoltre:

- ad essere in regola con la normativa di cui al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.
- ad assicurare ad ogni tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.
- in caso di infortunio della/del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, fornendo la documentazione necessaria di supporto: progetto formativo della/del tirocinante, verbale del pronto soccorso, descrizione della dinamica che ha portato all'infortunio completa di data, orario, luogo e attività svolta, fornendo altresì modalità di contatto per eventuali ulteriori approfondimenti, ai fini della presentazione della denuncia.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore - Università

Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156 art. 2) e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre ogni tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Il soggetto promotore presenta denuncia di infortunio agli istituti assicurativi, INAIL e presso la compagnia indicata nel progetto formativo per quei tirocini extra-europei ove la polizza INAIL non abbia validità;

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:

- alla Regione;
- alle strutture competenti per territorio in materia di ispezione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5 - Funzioni e compiti del tutorato

La qualifica di tutor di TPV può essere ricoperta da Psicologhe e Psicologi iscritti all'Albo A da almeno tre annualità e che intrattengono con il soggetto ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratrici, collaboratori o consulenti e svolgano attività con la qualifica specifica di psicologa o psicologo con un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività di tutorato si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 Linee di indirizzo per i tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione, parte integrante della presente Convenzione).

Nel caso in cui il soggetto ospitante abbia al suo interno strutture di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti, è possibile prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del TPV, attivati su precisa responsabilità della/del tutor, e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da una psicologa o uno psicologo diversi da coloro che svolgono la funzione di tutor (interno od esterno al soggetto ospitante), purché abbiano i loro stessi requisiti.

Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutte/i le/i tirocinanti del soggetto ospitante, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da una psicologa o da uno psicologo avente i requisiti di tutor, interno od esterno al soggetto ospitante.

Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 la/il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze della studentessa e dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo».

Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

La formazione delle studentesse e degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professioniste/i-docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, la/il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate da coloro che hanno svolto il tirocinio. Tali competenze si riferiscono:

- alla valutazione del caso;

- ♦ all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- ♦ alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- ♦ alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- ♦ alla redazione di un report;
- ♦ alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- ♦ allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- ♦ allo stabilire adeguate relazioni con le colleghe e i colleghi;
- ♦ alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Ad ogni tutor, per l'intera durata del TPV, spettano le seguenti funzioni:

- ♦ introduzione del soggetto che svolge il TPV nei diversi contesti dell'attività professionale;
- ♦ rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico--strumentale;
- ♦ introduzione del soggetto che svolge il TPV agli aspetti deontologici della professione;
- ♦ verifica dell'esperienza maturata dal soggetto che ha svolto il TPV, attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- ♦ valutazione consuntiva del TPV che tenga conto dei risultati conseguiti dal soggetto che ha svolto il tirocinio e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ogni tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera e prima di prenderne in carico ulteriori, dovrà autodichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero complessivo seguito non è maggiore di cinque.

Il limite di cinque tirocinanti può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocini siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

Art. 6 -Diritti e doveri della/del tirocinante

Ogni tirocinante è tenuta/o in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al art. 8.

Ogni tirocinante dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione, parte integrante della presente Convenzione).

Ogni tirocinante si impegna, inoltre, al rispetto di eventuali protocolli di sicurezza previsti dalla struttura ospitante.

Qualora il soggetto che sta svolgendo il tirocinio ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni di cui alla presente Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, ha la possibilità di effettuare una segnalazione all'ufficio preposto dell'Università, entro lo svolgimento della prima metà del monte ore. L'Ufficio, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, valuterà la sussistenza dei presupposti e le modalità per il trasferimento, garantendo la salvaguardia del periodo di TPV già effettuato.

Art. 7- Accordi di TPV

In base al regolamento di TPV adottato dall'Università, vanno concordate fra l'Università e il soggetto ospitante le:

- ♦ indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
- ♦ indicazioni circa le coperture assicurative;
- ♦ modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
- ♦ modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
- ♦ modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
- ♦ tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Art. 8 - Durata della convenzione

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua stipula. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento mediante disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 9 - Clausole transitorie e finali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

La presente Convenzione si applica in via transitoria ai tirocini curriculari previsti dai Regolamenti dei corsi di laurea triennale (L-24) e magistrale (LM-51), attivati ai sensi della previgente normativa, fino ad esaurimento degli stessi.

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia

28/09/23, 11:50

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N. WS

il Foro di Urbino.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Urbino,

Comune di Capannori

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Emanuele Pasquini (dirigente)
Azienda/Ente

per il Rettore
Prof. Giorgio Calcagnini

il Delegato Rettorale
Prof. Alessandro Aldini

Timbro e firma

Timbro e firma

MOD20230509-DT/gs